



PARERE MOTIVATO

**N. 140 IN DATA 29 GIUGNO 2023
nella parte rinviata al 18 luglio 2023**

**OGGETTO: Comune di Sandrigo (VI)
Rapporto Preliminare Ambientale alla “Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio”.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”*, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* concernente *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”* e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.2016.

VISTA la DGR n. n. 545 del 9 maggio 2022, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le nuove procedure di Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

ATTESO che Deliberazione 545/2022 la Giunta Regionale ha incaricato la Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, competente in materia di VAS, all'esecuzione della richiamata DGR oltre a non modificarne la funzione di supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, finalizzata alla predisposizione delle relative istruttorie tecniche, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza;

ATTESO che la Commissione VAS si è riunita in data 29 giugno 2023 come da nota di convocazione in data 27 giugno 2023 protocollo regionale n. 344660, nella parte rinviata al 18 luglio 2023.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Sandrigo, con propria nota pec del 06.06.2023, acquisita al prot. reg. n. 304590 in data 06.06.2023, ha trasmesso la seguente documentazione: “[...]”

- *Il Rapporto Preliminare Ambientale;*



- *l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;*
- *la delibera di adozione in Giunta del DP e del RAP".*

DATO ATTO con nota prot. reg. n. 307623 del 07.06.2023, l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, ha inviato richiesta di contributi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'allegato A alla DGR 545/2022, ai seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da consultare:

- ARPAV - U.O. Valutazioni VIA VAS Grandi Opere Ambiente e Salute
- Azienda ULSS n. 8 - Berica
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Genio Civile di Vicenza
- Provincia di Vicenza
- Viacqua
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Consiglio di Bacino Bacchiglione
- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
- Unità Periferica Servizio Forestale Regionale Vicenza
- Direzione Turismo
- Comune di Montebelluna (TV)
- Comune di Bressanvido (VI)
- Comune di Dueville (VI)
- Comune di Breganze (VI)
- Comune di Schiavon (VI)
- Comune di Bolzano Vicentino (VI)
- Comune di Pozzoleone (VI)
- Comune di Monticello Conte Otto (VI)
- Comune di Sandrigo (VI)

PRESO ATTO E CONSIDERATO sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- contributo Comune di Monticello Conte Otto del 26.06.2023, acquisito al prot. reg. n. 343437 in data 27.06.2023;
- contributo U.O. Genio Civile Vicenza, prot. reg. 353523 in data 30.06.2023;
- contributo Direzione Turismo, prot. reg. 366599 in data 07.07.2023;
- contributo ViAcqua, acquisito al prot. reg. nn. 370595 e 370596 in data 10.07.2023. pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza è il *"Rapporto Preliminare Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sandrigo (VI)*.

Secondo quanto evidenziato nella DGC n. 56 del 25.05.2023 recante *"Piano di Assetto del Territorio (PAT) - Adozione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 del Documento Preliminare, della Relazione Ambientale e Schema di Accordo di pianificazione del Comune di Sandrigo"*, "[...]

CONSIDERATO che con DGC n. 26 del 09/03/2023 l'amministrazione Comunale ha predisposto gli Atti di indirizzo per la predisposizione della redazione della variante al Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004 in concertazione con la Provincia;

[...]

DELIBERA

[...]



2. *DI DARE ATTO che la formazione della variante al PAT denominata variante n. 2 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;*
3. *DI ADOTTARE, ai sensi dell'articolo 15 della LR. 23 aprile 2004 n. 11, ai fini dell'attivazione del procedimento di redazione e approvazione del Piano di Assetto del Territorio in argomento, il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare, come previsto dagli artt. 3, 4 e 15 della LR. 23.04.2004 n. 11, allegati alla presente deliberazione e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
4. *DI APPROVARE lo schema di accordo di Pianificazione con la Provincia di Vicenza che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
5. *DI DARE ATTO che il Documento Preliminare indica le scelte strategiche e gli obiettivi di sostenibilità del piano, secondo i criteri e le modalità indicate nel medesimo documento;*
6. *DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento costituisce avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sugli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, ai sensi della direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001 e dell'art. 4 della LR. 11/2004 e s.m.i.;*

[...].

Secondo quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato, i contenuti della "Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sandrigo" riguardano rispettivamente:

- Verifica ed aggiornamento delle linee preferenziali di sviluppo con particolare attenzione all'ampliamento della zona produttiva
*"La zona produttiva di Sandrigo, sviluppata a ovest del territorio comunale, è stata recepita dal PAT vigente e dal PTCP che la classifica tra le zone produttive ampliabili nel limite del 7% dell'attuale superficie.
La buona organizzazione viaria della zona, la vicinanza con il tracciato della strada pedemontana e la posizione strategica rispetto al contesto anche degli altri Comuni hanno favorito il completamento delle aree previste con l'insediamento di aziende rilevanti alcune delle quali hanno manifestato la necessità di ampliare i propri stabilimenti.
Il PAT prevede una possibilità di ampliamento verso il confine a nord, mentre nella parte a sud era indicata una fascia di mitigazione destinata a proteggere la zona residenziale da quella produttiva.
La variante al PAT deve verificare, alla luce della domanda di aree produttive e del ridotto interesse per nuove aree residenziali, la possibilità di organizzare un ampliamento anche a sud trovando un nuovo assetto urbanistico dell'intero ambito. Viene in ogni caso mantenuta l'indicazione di tutela attraverso la previsione della fascia di mitigazione tra zona produttiva e zone residenziali e a servizi".*
- Recepimento del PGR
*"Il Comune di Sandrigo ha affidato a un geologo la revisione delle aree non idonee indicate nella Carta della Fragilità con riferimento alla zona centrale attualmente classificata come "non idonea" in contrasto con quanto indicato negli strumenti di settore.
La Variante recepisce il contributo specialistico rivedendo la cartografia del PAT e adeguando la normativa e il Quadro Conoscitivo alle nuove indicazioni previste dagli strumenti posti a difesa del suolo.
In particolare vengono sostituite le zone di pericolo idraulico del PAI, per tale materia non più vigente con le "misure" previste dal PGR per le aree di allagabilità".*
- Adeguamento al PTCP E PTRC
"Dopo l'approvazione del PAT vigente sono stati approvati gli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale. Sarà fatta una revisione delle Norme Tecniche per valutare eventuali elementi di contrasto o necessità di adeguamento agli strumenti di livello superiore.



- Disciplina delle fasce di tutela dei corsi d'acqua".

"Verrà rivista la normativa relativa agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua con l'intenzione di rendere più aderente la norma alle direttive e prescrizioni dell'art.41 della Lr 1/2004. In questo modo le eventuali esigenze di adeguamento delle aziende agricole vitali che hanno il proprio centro operativo all'interno di tali fasce potranno essere positivamente considerate attraverso la normativa che il PI è chiamato a predisporre".

Con riferimento alla definizione e analisi della strumentazione di pianificazione e di settore vigente il Valutatore nel Rapporto Preliminare Ambientale ha considerato esclusivamente: "PTRC", "PTCP della Provincia di Vicenza", "Rete Natura 2000", "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni", "Piano di Assetto Idrogeologico" e "Lo stato della pianificazione comunale"; si evidenzia quindi la necessità che in fase di redazione del Rapporto Ambientale siano adeguatamente considerata tutta la strumentazione di pianificazione e di settore insistente sul territorio del Comune di Sandrigo.

Con riferimento alla richiamata verifica di coerenza esterna relativamente alla strumentazione sovraordinata si evidenzia la necessità che la verifica di coerenza, rispetto alla strumentazione vigente e insistente sul territorio oggetto della Variante al PAT, sia riferita a tutti i piani di settore insistenti sul territorio in esame, oltre a considerare anche gli strumenti sovraregionali pertinenti, come solo in parte già articolato nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato.

Si richiama nello specifico, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, la necessità che la verifica di coerenza relativamente alla strumentazione sovraordinata vigente consideri con particolare attenzione, tra gli altri, la "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Nazionale e Regionale", ricordando altresì che lo sviluppo sostenibile coniuga le esigenze di crescita economica con quello di sviluppo umano e sociale, di qualità della vita e di salvaguardia del pianeta secondo un'ottica di benessere di lungo periodo, oltre a tutta la pianificazione regionale e sovraregionale direttamente insistente sul territorio interessato dalla Variante al PAT.

Complessivamente si ricorda come la verifica di coerenza deve concludersi con un effettivo giudizio esplicito di coerenza per ciascuna delle previsioni di piano. Si specifica inoltre che gli obiettivi di sostenibilità fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile per le diverse scale territoriali, rappresentano il riferimento per tutti i processi di VAS (art. 34 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e che in assenza della strategia di sviluppo sostenibile per il territorio cui si riferisce il Piano si può far riferimento agli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa alle diverse scale territoriali.

Si ravvisa quindi che in fase di redazione del Rapporto Ambientale la complessiva analisi di coerenza deve essere completamente rivista, considerando altresì tutti gli strumenti di pianificazione e di settore insistenti sul territorio comunale, a tutti i livelli di competenza, correggendo ed aggiornando altresì le considerazioni presenti, come nel caso del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali", dato che nonostante il Rapporto Preliminare Ambientale risulti essere stato redatto nel mese di maggio 2023, lo stesso riporta in maniera abbastanza sorprendente che, "[...]. Per quanto riguarda il PGRA dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali è attualmente in vigore il piano riferito all'arco temporale 2015-20121 [...]", comprensivo di evidenti refusi.

Complessivamente, quindi, l'analisi di coerenza con la strumentazione insistente sul territorio comunale, deve essere approfondita e puntualmente sviluppata, in fase di redazione del Rapporto Ambientale mediante specifico approfondimento per i temi di rilevante interesse individuati dalla presente Variante al Piano.

Nel prosieguo della definizione dello strumento di pianificazione, deve essere posta particolare attenzione anche al rispetto di quanto decretato con DPCM del 01 dicembre 2022 relativamente all'"Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali" e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023.

Quindi, nella definizione di ciascuna delle azioni strategiche della Variante al PAT deve essere puntualmente verificata la compatibilità della stesse con le limitazioni e i divieti imposti dall'"Allegato V - Norme tecniche di attuazione - Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.



Inoltre, nello specifico, le redigende cartografie della Variante al PAT devono assumere integralmente i contenuti di cui all'“*Allegato IV – Mappe - Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Complessivamente, si osserva nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato la proposta di un quadro di definizione della strumentazione vigente insistente sul territorio comunale assolutamente non sufficiente e che dovrà essere sviluppato tenendo conto di tutta la strumentazione esistente e vigente, di pianificazione e di settore, direttamente insistente sull'ambito territoriale considerato.

La definizione dello stato dell'ambiente, così come articolata nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato, evidenzia la necessità di un complessivo aggiornamento ed attualizzazione temporale in quanto basata su dati fino al 2017, evidenziando altresì la necessità di una maggiore omogeneità ed aggiornamento dei dati ambientali di input, in quanto le problematiche ambientali e le connesse criticità definite appaiono potenzialmente non più rispondenti allo stato attuale dell'ambiente, oltre che direttamente mutate da un altro strumento urbanistico, per di più sotto ordinato rispetto alla presente Variante al PAT. Inoltre, devono essere attentamente definiti e contestualizzati gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la relativa probabile evoluzione senza l'attuazione della Variante stessa.

Complessivamente e constatata all'interno del Rapporto Preliminare Ambientale esaminato l'assenza di una puntuale proposta di articolazione del Rapporto Ambientale, almeno per quanto concerne almeno la mera proposta di un “*Indice*” dello stesso, si evidenzia come il redigendo Rapporto Ambientale dovrà essere redatto nel puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e con i contenuti di cui “*Allegato VI – Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13*” del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sviluppando quanto indicato nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato, con le indicazioni di cui al presente parere motivato, nonché dovrà dare evidenza, con puntuale e specifica attenzione, di come sono stati considerati, assunti e sviluppati i contributi pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati in fase di Rapporto Preliminare Ambientale, richiamati e parte integrante del presente parere motivato. Infatti, si ricorda altresì che l'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta le informazioni che devono essere prodotte nel Rapporto Ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente prodotte, tenuto conto del livello delle conoscenze e del metodo di valutazione utilizzato, nonché della tipologia, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano.

In fase di redazione del Rapporto Ambientale dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornate e riferite al territorio in esame, anche con il necessario supporto dei relativi studi specialisti.

Per le componenti ambientali che presentano criticità, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti direttamente dalle azioni della presente Variante al Piano, puntualmente definite le misure previste per impedire, ridurre, compensare e mitigare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, anche in considerazione del riconoscimento della “*sensibilità*” del territorio e del suo sistema ambientale-paesaggistico che evidenzia oggi grandi potenzialità e necessità di una adeguata, rispettosa e soprattutto sostenibile progettazione territoriale.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'analisi delle azioni previste dalla redigenda Variante al PAT, soprattutto per quanto concerne l'azione di “*Verifica ed aggiornamento delle linee preferenziali di sviluppo con particolare attenzione all'ampliamento della zona produttiva*” che risulta non chiaramente delineata e definita nella sua effettiva portata di trasformabilità e di impatto sul territorio.

Particolare attenzione deve essere posta relativamente alla sicurezza idraulica e alla tutela della salute umana, alla valorizzazione e al rispetto della componente ambientale particolarmente rilevante nel contesto territoriale del Comune di Sandrigo, per il quale la richiamata azione di “*Verifica ed aggiornamento delle linee preferenziali di sviluppo con particolare attenzione all'ampliamento della zona produttiva*”, potrebbe rappresentare un'effettiva criticità con potenziali irreversibili impatti generati sul contesto territoriale e che pertanto dovranno essere puntualmente



definiti e valutati, anche in termini di flussi di traffico generati / indotti, nonché relativamente agli aumenti di emissioni di fumi, rumori e particolato in atmosfera e in un contesto territoriale a scala regionale che già sconta complessive situazioni di superamenti dei limiti di particolato in atmosfera e di cui alla procedura di infrazione, arrivata in giudicato, per il superamento del valore limite giornaliero del PM₁₀ in tutte le zone, tranne Prealpi e Alpi e Fondovalle.

Nella definizione dei problemi ambientali pertinenti alla Variante al Piano in oggetto e compatibilmente con obiettivi, strategie e azioni che saranno definite e puntualmente descritte ed approfondite in fase di definizione della Variante e relativo Rapporto Ambientale, deve essere posta particolare attenzione alla definizione dell'ambito di influenza territoriale di ciascuna delle azioni strategiche previste e introdotte con la Variante al PAT, con riferimento agli aspetti ambientali interessati e in particolare:

- rete Natura 2000 e sistemi di tutela e/o vincoli ambientali, culturali e paesaggistici presenti nell'ambito d'influenza territoriale;
- elementi ambientali connessi con situazioni di rischio antropogenico, naturale e per la salute umana.
- aree sensibili e vulnerabili in considerazione delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo.
- aree di particolare valore ambientale comprese le produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Quindi, complessivamente, nella definizione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori, devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Preme ricordare come ogni attività giuridicamente rilevante per l'ambiente deve conformarsi al *"Principio dello sviluppo sostenibile"* e che nella scelta comparativa di interessi pubblici e privati, altresì ovviamente connotata da discrezionalità, la tutela dell'ambiente deve essere oggetto di prioritaria considerazione, anche e soprattutto rispetto alle considerazioni di natura economica.

Nel Rapporto Ambientale dovranno altresì essere individuate, descritte e valutate le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale della Variante al Piano al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale e di promuovere uno sviluppo sostenibile nonché, come precedentemente richiamato, dovrà essere definita la probabile evoluzione dell'ambiente in assenza degli effetti generati dall'attuazione delle previsioni della Variante al PAT medesimo, con particolare riferimento alla richiamata azione di *"Verifica ed aggiornamento delle linee preferenziali di sviluppo con particolare attenzione all'ampliamento della zona produttiva"*, che complessivamente sembrerebbe sostanziarsi in un ampliamento dell'attuale ambito produttivo.

Inoltre, si ricorda che nella redazione della Variante al PAT e quindi nel Rapporto Ambientale che ne accompagna la proposta medesima, devono essere considerati gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano, Programma e loro Varianti generali e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

Relativamente alle precedentemente richiamate *"ragionevoli alternative"* alla scelta di Variante al Piano, si ricorda la necessità di definire la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate, una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente.

Nella successiva articolazione della verifica di sostenibilità degli obiettivi del PATI, si prescrive, di considerare adeguatamente i pertinenti obiettivi individuati dall'*"Agenda 2030"* e dalla *"Strategia per lo Sviluppo Sostenibile"*, nazionale e regionale, che costituiscono altresì il quadro di riferimento della sostenibilità e che permettono di valutarne tutti gli ambiti (ambientale, economico e sociale).



Altresì, si ricorda che dal punto di vista della redigenda valutazione relativamente ai potenziali impatti generati e indotti dalle nuove azioni di Variante al Piano, questi ultimi dovranno essere considerati e valutati anche dal punto di vista sinergico e cumulativo.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta con riferimento alla richiamata azione di *“Disciplina delle fasce di tutela dei corsi d’acqua”*, di cui non si comprende appieno la portata e la rilevanza nelle descrizioni di cui all’esaminato Rapporto Preliminare Ambientale, in quanto si ricorda che a livello generale e con riferimento alla tutela dei corsi d’acqua, le competenze del Comune non ascrivono a profili legati a funzioni e compiti di polizia idraulica e che in assenza di un fondamento normativo espresso in tal senso, che non si rinviene nella LR 11/2004 e ss.mm.ii.; deve quindi ribadirsi l’esistenza del divieto, assoluto di cui all’art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904. Si ribadisce quindi il conseguente vincolo di inedificabilità a tutela dei corsi d’acqua, come per altro evidenziato anche nella *“Sentenza 99/2018”* del *“Tribunale superiore delle Acque Pubbliche”*. Inoltre, si ricorda altresì che le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d’acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possono essere incluse all’interno dei perimetri dei nuovi ambiti di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico stesso e che le stesse non possono altresì contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione.

Si suggerisce e raccomanda di evidenziare con particolare attenzione il percorso logico tra obiettivi di sostenibilità definiti a livello nazionale, nonché la loro relazione con quelli definiti a livello regionale e gli obiettivi e le azioni introdotte dalla redigenda Variante al PAT, al fine di garantire la possibilità di verificare il contributo di questi ultimi alla variazione del contesto, nonché dello stato dell’ambiente articolato nelle specifiche matrici considerate, attraverso indicatori opportuni, nel rispetto di quanto previsto dall’art 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta nella definizione del *“Piano di Monitoraggio”* della Variante al PAT, che dovrà essere definito ed articolato nel pieno rispetto e ottemperanza di quanto definito dall’*“Art. 18 Monitoraggio”* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nel Rapporto Ambientale dovranno inoltre essere adeguatamente descritte le misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione della proposta Variante al PAT definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

Infine, deve essere attivata presso i competenti uffici a supporto della Commissione Regionale per la VAS, Autorità competente in materia ambientale, una fase di *scoping* finalizzata alla corretta individuazione, caratterizzazione e analisi delle emergenze e caratteristiche ambientali e territoriali proprie dell’ambito interessato dalle azioni della Variante al PAT e quindi dagli effetti generati e/o indotti dalla Variante medesima e ciò con la finalità di garantire, nella maniera più puntuale ed articolata possibile, il rispetto di quanto indicato e richiesto nel presente parere motivato sul Rapporto Preliminare Ambientale, anche tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati in fase di Rapporto Preliminare Ambientale e di coordinare adeguatamente le successive fasi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall’allegato A della DGR n. 545 del 09 maggio 2022.

Spiace purtroppo constatare come intere e diffuse parti dell’esaminato Rapporto Preliminare Ambientale in oggetto e di cui alla presente *“Variante n. 2 al PAT del Comune di Sandrigo”*, sono state integralmente mutate dal *“Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n. 1 al PI del Comune di Sandrigo”*, senza procedere ad un minimo aggiornamento dei dati ambientali di input, che infatti sono pedissequamente i medesimi e quindi ormai datati ed obsoleti.

Quindi, si raccomanda una maggiore attenzione, anche da parte dell’Autorità Procedente, nella verifica documentale di quanto viene trasmesso alla competente Autorità Ambientale Regionale, nonché ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da consultare.



Infine, è comunque doveroso richiamare come, nonostante la data di redazione del Rapporto Preliminare Ambientale oggetto della presente istruttoria tecnica sia indicata nel mese di maggio 2023, nel medesimo è ancora richiamata una procedura amministrativa, di cui alla DGR 791/2009, abrogata nel luglio 2022 con la pubblicazione della DGR 545/2022.

Si ricorda che in fase di Rapporto Ambientale deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 29 giugno 2023 nella quale dall'analisi istruttoria tecnica compiuta sulla documentazione esaminata ha consentito di analizzare gli obiettivi generali e le scelte strategiche e programmatiche che si intendono perseguire con il *"Rapporto Preliminare Ambientale al PAT della Variante n. 2 al PAT del Comune di Sandrigo (VI)"*, disponendo altresì che in sede di redazione del Rapporto Ambientale devono essere ottemperate ulteriori condizioni ambientali.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

al *"Rapporto Ambientale Preliminare alla Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sandrigo (VI)"*, a condizione che si ottemperi alle seguenti ulteriori prescrizioni in sede di redazione del Rapporto Ambientale:

1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione della *"Variante n. 2 al PAT del Comune di Sandrigo (VI)"*, in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo altresì specifiche indicazioni circa le ragionevoli alternative possibili, quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi, nonché anche in risposta ai contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) in fase di Rapporto Preliminare Ambientale e ciò al fine di garantire che gli effetti generati e/o indotti dall'attuazione delle strategie e azioni di Variante al PAT siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima dell'adozione della Variante al PAT medesima;
2. il Rapporto Ambientale deve essere articolato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e con i contenuti di cui *"Allegato VI – Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., definendone preliminarmente gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del Piano, dando altresì puntuale risposta a quanto reso con il presente parere motivato sul *"Rapporto Preliminare Ambientale Preliminare alla Variante n. 2 al PAT del Comune di Sandrigo (VI)"*;



3. deve essere dato puntualmente atto delle modalità di recepimento dei contenuti del presente parere motivato, nonché dei contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati;
4. devono essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali, anche con l'ausilio di analisi e studi specialistici aggiornati e riferiti al territorio in esame e/o a quello contermini e devono essere puntualmente definite le misure di mitigazione e/o compensazione previste per impedire, ridurre, compensare e mitigare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
5. devono essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alla definizione e valutazione delle azioni strategiche della Variante al PAT esplicitandone chiaramente i pertinenti obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale, con particolare attenzione all'effettiva sostenibilità ambientale delle azioni di trasformazione introdotte con la Variante;
6. devono essere adeguatamente approfonditi gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e le tematiche della *"Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile e l'Agenda 2030"*, di cui alla DCR n. 80 del 20.07.20;
7. qualora in fase di definizione delle Norme Tecniche fossero previsti articoli aventi ad oggetto *"impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili"* e loro localizzazione, si raccomanda una puntuale applicazione della normativa nazionale vigente in materia e si ricorda che, *"[...] non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica"*;
8. devono essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate a consentire il raggiungimento dei richiamati obiettivi della Variante al PAT, anche in relazione ad intese con gli Enti sovraordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi pubblici integrati;
9. deve essere posta particolare attenzione nell'analisi delle singole azioni previste dalla Variante al PAT con riferimento alla sicurezza idraulica e alla tutela della salute umana in considerazione di quanto decretato con DPCM del 01 dicembre 2022 relativamente all'*"Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali"* e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023;
10. il redigendo Rapporto Ambientale deve contenere un capitolo dedicato al *"Piano di monitoraggio ambientale"* ai sensi dell'*"Art. 18 Monitoraggio"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che deve prevedere la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati in sede di VAS, nonché assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente. Si ricorda altresì la necessità che nel Rapporto Ambientale vengano dettagliatamente evidenziati gli indicatori di contesto, processo e contributo specifici, in relazione alle azioni di Piano e agli obiettivi di sostenibilità prefissati;
11. gli elaborati cartografici della Variante al PAT devono riportare le reali destinazioni d'uso del territorio, aggiornati rispetto allo stato attuale dell'ambiente e del territorio considerato;



12. la Variante al PAT deve essere accompagnata da un elaborato grafico, in scala adeguata, con evidenziato l'uso attuale del territorio relativamente alle tematiche trattate, suddiviso con le relative destinazioni (abitative, produttive, infrastrutture e servizi), quello derivante dalle scelte della Variante nonché l'uso attuale del territorio dei comuni limitrofi;
13. prima dell'adozione della Variante al PAT deve essere effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto al vigente strumento urbanistico comunale, delle aree su cui siano eventualmente in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali, relativamente a piani, programmi, progetti e interventi;
14. deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
15. nel prosieguo dell'iter di Valutazione Ambientale Strategica della presente Variante al Piano, deve essere garantito il pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'allegato A della DGR n. 545 del 09 maggio 2022.

Altresì, deve essere attivata presso i competenti uffici a supporto della Commissione Regionale per la VAS, Autorità competente in materia ambientale, una fase di *scoping* finalizzata alla corretta individuazione, caratterizzazione e analisi delle emergenze e caratteristiche ambientali e territoriali proprie degli ambiti territoriali interessati dalle azioni e quindi dagli effetti generati e/o indotti dalla Variante al PAT in oggetto.

L'attivazione della richiamata fase di *scoping* mira a garantire la piena ottemperanza, nonché il rispetto di quanto definito con il presente parere motivato sul "*Rapporto Preliminare Ambientale Preliminare alla Variante n. 2 al PAT del Comune di Sandrigo (VI)*", nonché di dare atto di quanto puntualmente evidenziato nei contributi resi da parte delle Autorità Ambientali consultate e di coordinare adeguatamente le successive fasi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'allegato A della DGR n. 545 del 09 maggio 2022.

Come precedentemente evidenziato, si raccomanda una maggiore attenzione nella revisione e verifica documentale di quanto viene trasmesso alla competente Autorità Ambientale Regionale e successivamente dalla stessa inoltrato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da consultare per l'acquisizione del relativo contributo di competenza.

Complessivamente si ricorda che, ai sensi del comma 5, art. 11 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "*5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna